

Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA SEPOLTURA E

DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

(Approvato con deliberazione di C.C. N. 62 in data 30.11.2006

Modificato con deliberazioni di C.C. N. 77 in data 28.11.2007 e N. 77 in data 30.11.2011)

INDICE

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - NORME DI COMPORTAMENTO NEL CIMITERO

CAPO II – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 2 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. 3 - FUORIUSCITA DI PERCOLATO

CAPO III - CREMAZIONE

Art.4 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI

ART.7 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI

CAPO IV – TIPI DI SEPOLTURA

ART.8 - SEPOLTURA

ART. 9 – CAMPI DI INUMAZIONE

Art. 10 – FOSSE DI INUMAZIONE

Art. 11 – FERETRI PER INUMAZIONE

Art. 12 – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

Art. 13 – LOCULI SEPOLCRALI IN CONCESSIONE

Art. 13/Bis - CRITERI PER LE TUMULAZIONI ED INUMAZIONI

ART. 14 – RESTITUZIONE LOCULI

ART. 15 – OSSARI E URNE FUNERARIE

Art. 16 – TUMULAZIONE

Art.17 – SCADENZA E RINNOVO

Art. 18 – DIRITTI E CANONE DI CONCESSIONE

Art. 19 – DIRITTO DI SEPOLTURA

Art. 20 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Art. 21 – CONCESSIONE AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 22 – DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 23 – RIENTRO IN POSSESSO DI TOMBE DI FAMIGLIA DA PARTE DEL COMUNE

Art. 24 – DURATA E TITOLARITA' CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 25 – CONCESSIONE TRA PRIVATI DI TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 26 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Art. 27 – APPLICABILITA' AI LOCULI PERPETUI DELLE NORME RELATIVE ALLE TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 28 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 29 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 30 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art.31 - RINUNCIA A CONCESSIONE

Art. 32 – ESTINZIONE CONCESSIONE PER SOPPRESSIONE CIMITERO

Art. 33 – CONCESSIONI PERPETUE O A TEMPO DETERMINATO

Art. 34- SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35- OBBLIGHI DEL COMUNE CIRCA LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI LOCALIZZAZIONE DEI CIMITERI

Art. 36- INFORMAZIONI

Art. 37- AUTORIZZAZIONI E CAUTELE

Art. 38 - SANZIONI

Art. 39 – ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1

LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – NORME DI COMPORTAMENTO NEL CIMITERO

1.1 E' vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli. E' fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi.

1.2 Nel cimitero si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori. E' vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti; danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al cimitero.

1.3 Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero. Il cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

CAPO II

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 2 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

2.1 Per eseguire una esumazione si dovrà calcolare il tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio competente; non si effettuano nel periodo di luglio e agosto.

2.2 La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e ne viene data notizia con comunicazione ai parenti, pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

2.3 Gli operatori, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, faranno in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie. Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa nel campo apposito o, dove non esiste, nella stessa fossa, previo trasferimento del cadavere in contenitori idonei all'uso. Il periodo di inumazione viene individuato dagli operatori addetti in base alle caratteristiche chimico - fisiche del terreno del cimitero. Il tempo di inumazione previsto è di 5 anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme detto periodo è ridotto a due anni. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione spetta agli operatori addetti.

2.4 Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre gli stessi in

un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale sia questa la inumazione, la tumulazione.

2.5 Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiuse in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, riportante nome e cognome del defunto. Nel caso che i famigliari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione, si userà un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

2.6 La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata seguendo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Le lapidi, i cippi, ecc. possono essere ritirati dai familiari o smaltiti a carico del comune. Gli avanzi di indumenti, casse, ecc... che si rinvergono in occasione di esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali.

2.7 Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), dovranno seguire i resti. I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani. E' proibito per il pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi, fino al 3° grado, dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Art.3 – Fuoriuscita di percolato

3.1 Nel caso in cui a causa della sovrappressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo si verifichi l'espulsione dei gas stessi e /o la fuoriuscita di percolato si dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto, avvisare i parenti, fino al 4°, del defunto i quali dovranno provvedere in proprio a loro spese per rimediare in modo decoroso all'accaduto. Vi provvederà il Comune se non ci sono familiari obbligati in via principale.

CAPO III– CREMAZIONE

ART. 4 - Autorizzazione alla cremazione

4.1 La autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- volontà manifestata dal coniuge;

- volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

4.2 L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

14.3 La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.U.S.L. del luogo d'amputazione.

4.4 La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000

Art. 5 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

5.1 La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui alla "Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19" (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

5.2 La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

5.3 La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse.

5.4 Ove il defunto abbia espresso, in vita, la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

5.5 La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; e comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

5.6 La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle Imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della L.R.n.19/2004.

art. 6 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

6.1 L' affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del, D.P.R. 28 dicembre 2000, .n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado. Gli schemi di moduli per la richiesta ed il modulo per l'autorizzazione sono approvati dall'Amministrazione comunale

6.2 La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

6.3 In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero,(deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

In caso di decesso o di inabilita' dell'affidatario, l'urna cineraria torna sotto la responsabilita' dell'amministrazione comunale che la tumula nel cimitero.

6.4 I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e) i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;

6.5 Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell' affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

6.6 Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia

per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell' affidatario;
- dei dati identificativi del defunto;
- delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza con l'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- dei recessi dall'affidamento;
- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 7 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

7.1 La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA

Art. 8 - Sepoltura

8.1 Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- 1) Inumazione in campo comune fino a completa mineralizzazione;
- 2) tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni:
 - a) 25 (venticinque);
 - b) 50 (cinquanta).
- 3) tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, nel caso in cui non ci siano parenti od affini fino al 4° che dispongono diversamente ed a richiesta di concessione di apposita celletta;
- 4) tumulazione a pagamento in ossari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
- 5) tumulazione in cappelle di famiglia corredate da ossari costruite a cura dei privati, in concessione perpetua, se esistente. La durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione e può essere di:

- a) 50 (cinquanta);
- b) 75 (settantacinque).

Art. 9 - Campi di inumazione

9.1 Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

9.2 Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo o altro segnale, portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo o altro segnale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

9.3 Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono un'estensione maggiore della superficie corrispondente a due terzi della fossa e un'altezza non superiore a m. 1,50.

9.4 Un'area del cimitero può essere destinata alla inumazione degli arti amputati ove ne sia stata fatta esplicita richiesta, individuata nella planimetria tenuta nell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 10- Fosse di inumazione

10.1 Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 11 - Feretri per inumazione

11.1 Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno di spessore minimo di cm 2; deve avere vesti biodegradabili ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

11.2 Gli arti amputati che devono essere inumati nel cimitero devono essere confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del richiedente l'inumazione.

art. 12- Inumazione in campo comune

12.1 Le casse da inumare in campo comune dovranno essere costruite con tavole di legno aventi lo spessore minimo di mm. 20. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna.

12.2 Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio. Le lapidi dovranno essere fissate, a monte della fossa, con apposito basamento in muratura che le renda perfettamente stabili.

12.3 Sarà immediatamente ritirato e disperso dagli addetti tutto il materiale ritenuto non decoroso.

Art.13- Loculi sepolcrali in concessione

13.1 Nei cimiteri, a cura del Comune, si provvederà alla costruzione di loculi sepolcrali destinati alla tumulazione, che verranno concessi ai privati per la durata di anni 25 o 50, **rinnovabili alla scadenza per ugual periodo previa istanza da presentare almeno due mesi prima e** dietro il pagamento, ogni volta, del corrispettivo individuato dal Comune.

13.2 Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al Protocollo Generale del Comune da redigersi in carta semplice indirizzata al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (urna, loculo, ossario, ecc.) e su individuazione della zona del cimitero.

13.3 Il numero dei loculi da concedere in pre-assegnazione, viene fissato dalla Giunta Comunale, ogni volta che si procederà ad un ampliamento del Cimitero. In pre-assegnazione si segue l'ordine di arrivo delle richieste e si cerca di soddisfare le esigenze, concedendo **fino ad un massimo di 4 (quattro) loculi per nucleo familiare, disposti 2 a 2, oppure allineati in verticale.**

13.4. Dopo la prima fase di pre-assegnazione e fino alla concorrenza del numero massimo di loculi concedibili, le successive concessioni vengono disposte solo per i cadaveri da tumulare, in accoglimento della domanda del familiare richiedente.

13.5 Nel caso in cui la famiglia del defunto ritenga di riunire più cadaveri tumulati nel cimitero del territorio comunale riferiti ai coniugi o conviventi, ascendenti e discendenti prossimi del de cuius, sarà concessa la facoltà di chiedere uno o più loculi contigui, previa restituzione al Comune, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, dei loculi già occupati dai cadaveri dei traslati, tenuto conto del valore attuale della concessione, del canone concessorio a suo tempo corrisposto e degli anni di utilizzo, dello stato manutentivo del/dei loculo/i, al fine di quantificare l'eventuale conguaglio dovuto

13.6 E' data inoltre facoltà di riunire il cadavere del coniuge o convivente, dei genitori, e dei figli del de cuius anche se tumulate in un Cimitero situato fuori del territorio comunale.

13.8 I loculi usati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi.

Art.13/Bis - Criteri per le tumulazioni ed inumazioni

1. Possono essere tumulati o inumati nel cimitero comunale:

- a) coloro che, alla data del decesso, risultino residenti nel Comune di Morciano di Romagna ovvero che lo siano stati prima dell'acquisizione della residenza in casa di cura o istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente;
- b) i nati nel territorio comunale, ovvero coloro che sin dalla nascita abbiano acquisito la residenza a Morciano o vi abbiano risieduto per almeno vent'anni;**

- c) i coniugi, i parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) o conviventi (sulla base delle risultanze anagrafiche) dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
2. E' consentita la tumulazione o l'inumazione delle salme nel loculo o nell'area sepolcrale affidate in concessione di:
- concessionario medesimo;
 - coniuge o convivente (sulla base delle risultanze anagrafiche);
 - **parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado"**

Art. 14 - Restituzione loculi

14.1 La concessione da' diritto soltanto alla sepoltura, con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione.

14.2 In caso di loculi a perpetuità è in facoltà del concessionario o del suo avente causa, restituire il loculo al Comune; la Giunta Comunale, in base a stima dell'Ufficio Tecnico Comunale, determinerà il prezzo di restituzione e quello di nuova concessione.

14.3 I loculi in concessione temporanea, comunque liberati prima della scadenza, a domanda del concessionario torneranno nelle disponibilità del Comune, che rimborserà un corrispettivo determinato in rapporto agli anni di utilizzazione dei loculi stessi, con l'applicazione della seguente formula : $\frac{A \times B}{C}$

Dove A = canone di concessione all' atto della retrocessione;
B = numero anni residui di validità della concessione;
C = numero anni di durata della concessione;

Art. 15 - Ossari e urne funerarie

15.1 Nei cimiteri verranno costruiti, a cura del Comune, ossari che il Comune cede in concessione ai privati verso il pagamento del corrispettivo fissato.

15.2 Il diritto di uso spetta al concessionario, ai suoi congiunti e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

15.3 Gli ossari possono essere restituiti al Comune il quale rimborserà le somme stabilite dal responsabile del servizio comunale competente, con apposito provvedimento. secondo i parametri di cui all'articolo precedente.

15.4 La concessione relativa agli ossari ha una durata di 99 anni.

15.5 Il concessionario dovrà, a sue spese, provvedere alla sistemazione dell'urna ed all'apposizione di una lapide in marmo con identificazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di morte del defunto. Altre iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 16– Tumulazione

16.1 In ogni loculo può essere tumulato esclusivamente il cadavere indicato nella concessione.

Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie di famigliari del defunto purché queste non siano sovrapposte al feretro.

16.2 Qualora in loculi a concessione perpetua si trovi già una cassetta ossario contenente i resti di un avente diritto alla sepoltura, può concedersi la tumulazione anche del feretro del concessionario stesso o dei suoi famigliari aventi diritto a sepoltura nel comune.

Art. 17 - Scadenza e rinnovo

17.1 Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri vanno all'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo in presenza di feretro, potrà essere richiesto entro sei mesi dalla scadenza.

Art. 18 – Diritti e canone di concessione

18.1 I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 19- Diritto di sepoltura

19.1 Il diritto di sepoltura in loculo è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

19.2 Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, l'Amministrazione comunale può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario. La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto delle parti che si assumeranno la relativa responsabilità.

19.3 La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

Art. 20- Interventi di manutenzione

20.1 Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal responsabile del servizio patrimonio che dovrà preventivamente acquisire il nulla-osta del responsabile del servizio al quale è assegnata la gestione del cimitero e/o i compiti di vigilanza e controllo circa il rispetto del presente regolamento se la gestione del cimitero è concessa a soggetti esterni all'amministrazione comunale.

Art. 21- Concessione aree per tombe di famiglia

21.1 Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali nel rispetto di quanto previsto nel piano cimiteriale e di quanto indicato nel presente regolamento. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I progetti debbono essere approvati secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il settore edilizio. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

21.2 Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della relativa concessione.

21.3 Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

21.4 Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate da un tecnico idoneo che rilascerà apposito certificato, attestante la conformità della costruzione eseguita con il progetto autorizzato dall' U.T. Comunale, sentito il parere del Coordinatore Sanitario, se necessario per il rilascio del certificato di conformità.

Art. 22- Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia

22.1 Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e ai coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto.

22.2 La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, o la concessione in uso di tomba di famiglia, può essere disposta esclusivamente a favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- persone residenti nel Comune, o che vi hanno risieduto in passato;
- coniugi di persone già sepolte nel cimitero comunale, anche se non residenti nel comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado già sepolti nel cimitero comunale, anche se non residenti nel Comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado residenti nel Comune, anche se essi stessi non residenti.

22.3 Non è ammessa la tumulazione di persone diverse da quelle indicate al precedente comma; tuttavia l'Amministrazione può autorizzare a richiesta, l'accoglimento, nella sepoltura privata, di cadaveri di persone estranee alla famiglia, ma legate ad esse da vincolo di parentela, amicizia od obbligazione.

art. 23 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune

23.1 Le tombe di famiglia non potranno, di norma, essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

23.2 Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art.24 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia

24.1 Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 50, aumentabili a 75, a fronte della maggiorazione del costo percentuale stabilito dalla Giunta comunale, salvo rinnovo, a richiesta e dietro nuovo pagamento del canone concessorio stabilito dal Comune.
Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

24.2 Tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

24.3 Scaduto il periodo di durata della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella andranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere pubblica l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

art. 25 -Cessione tra privati di tombe di famiglia

25.1 Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che tale organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

25.2 Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 26 - Manutenzione delle sepolture private

26.1 Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.

26.2 Nelle tombe di famiglia a pozzo di vecchia concessione, ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio e la tomba non potrà essere aperta prima che siano trascorsi 25 anni dalla data dell'ultima tumulazione

26.3 In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida, alle opere necessarie a spese degli interessati, da riscuotersi successivamente nelle forme previste dalla legge.

26.4 Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora vengano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune occorrerà che gli aventi diritto, designino congiuntamente un

responsabile per tutti gli adempimenti richiesti.

26.5 Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide, nel rispetto delle disposizioni fissate dal codice civile in materia di parentela.

Art. 27- Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia

27.1 Le norme relative al diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia, si applicano in quanto compatibili, ai loculi già concessi in perpetuità. Relativamente a tali loculi, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare d'essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide, nel rispetto delle disposizioni che il codice civile fissa in materia di parentela.

Art. 28 - Estinzione delle concessioni

28.1 Le concessioni di sepolture private, siano esse per loculi ovvero per aree private destinate alla costruzione di tombe di famiglia si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

Art. 29- Revoca della concessione

29.1 La revoca può essere esercitata dall'Amministrazione comunale, con atto motivato della Giunta comunale, per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua ad esso spettanti o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 27.

29.2 Il concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

Art. 30- Decadenza della concessione

30.1 La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida scritta, per inadempimento delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 31 - Rinuncia a concessione

31.1 Nel caso di aree inedificate , la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

-rimborso del 50% del corrispettivo pagato;

- rientro nella disponibilità del Comune per essere concesse, di nuovo, alla tariffa in vigore.

31.2 Nel caso di tombe di famiglia edificate, la retrocessione avverrà con rimborso della somma risultante da apposita perizia di stima dell'ufficio tecnico comunale. Tali tombe potranno essere riconcesse al prezzo come sopra determinato, maggiorato delle spese amministrative e delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione e/o il ripristino.

31.3II diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario e in caso di morte di questi, dagli eredi secondo le norme del Codice Civile. Nel caso in cui gli eredi siano in numero di due o superiore, la rinuncia potrà essere presentata da un rappresentante designato ad intervenire in tutti gli atti e per tutti gli adempimenti da svolgere con il Comune.

art. 32 - Estinzione concessione per soppressione cimitero

32.1 Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

Art. 33- Concessioni perpetue o a tempo determinato

33.1 Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dal presente regolamento, rilasciate anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento restano confermate , salvo i casi di estinzione per i motivi riportati agli articoli precedenti.

Art. 34 - Servizio di illuminazione votiva

34.1 Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a soggetto esterno, sufficientemente attrezzato ed idoneo allo scopo.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

art. 35- Obblighi del comune circa le condizioni e le modalita' di localizzazione dei cimiteri

35.1 Nel rispetto delle disposizioni normative stabilite dalla normativa di settore nazionale e dall'art. 4 della L.R. n. 19 del 2004, spetta al Comune la realizzazione di cimiteri. Nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano regolatore generale per la gestione dell'intero territorio comunale, il Comune può adottare un Piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio da sottoporre anche al parere dei competenti servizi dell'ASL. Il suddetto piano, se adottato, dovrà essere soggetto a revisione con cadenza temporale predeterminata e fissata in via preliminare.

35.2 I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

35.3 In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quello esistente o la costruzione ad una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

art. 36- Informazioni

36.1 Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti, sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Art. 37- Autorizzazioni e cautele

37.1 Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (articolo 74 – 75 – 76 – 77), pertanto, salvo le precisazioni contenute negli articoli precedenti, in mancanza di esatta indicazione, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) intende che agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso [Codice, (allegato 1).]

37.2 In caso di contestazione tra aventi diritto, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue: si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 38 – Sanzioni

38.1 Le sanzioni amministrative di carattere pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I°, sez. I°, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

38.2 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reati, la violazione da parte di terzi, di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento comporta, oltre all'eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti, anche coattiva con oneri a carico esclusivo del trasgressore, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2004. La sanzione consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 250,00 e non superiore a Euro 900,00 da applicarsi con i criteri dell'articolo 11 e 16 della Legge n. 689/1981.

38.3 Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento il personale addetto, anche se dipendente del soggetto terzo gestore è obbligato a riferire all'Ufficio competente di qualsiasi atto contrario alle leggi o alle norme del presente regolamento.

Art. 39 – Abrogazione precedenti disposizioni

39.1 Il presente regolamento regola la materia relativa alle concessioni ed alle forme di sepoltura, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti atti relativi alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali ed a quelli atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente regolamento.

39.2 Per quanto non previsto dalla normativa del presente regolamento, si applicano le norme di cui:

- a) Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;
- b) Regolamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9.7.1939 n. 1238 e successive modificazioni;
- c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29.07.2004 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 40- Entrata in vigore

40.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale si approva.

ALLEGATO 1 – LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA

Parentela in linea diretta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)

Parentela in linea collaterale: Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote)

Affini (suoceri, cognati, nuora, genero): l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (artt.77 e 572 C.C.)

Nella tabella che segue sono riportati esempi di gradi di parentela.

I gradi di parentela

SOGGETTO

genitori

linea retta
di 1° grado

nonni

linea retta
di 2° grado

bisnonni

linea retta
di 3° grado

figli

linea retta
di 1° grado

nipoti

linea retta
di 2° grado

bisnipoti

linea retta
di 3° grado

fratelli e sorelle

linea collaterale
di 2° grado

nipoti

(figli di fratelli)
linea collaterale di 3°
grado

pronipoti

(figli di figli di fratelli)
linea collaterale di 4°
grado

zii paterni e materni

linea collaterale
di 3° grado

cugini

linea collaterale
di 4° grado

figli di cugini

linea collaterale
di 5° grado

figli di figli di cugini

linea collaterale
di 6° grado

figli di pronipote